RegioneLombardia

DECRETO N. 11229 Del 06/08/2025

Identificativo Atto n. 92

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

Oggetto

REGOLAMENTO (UE) 2021/2115, ART. 58 COMMA 1 LETTERA A), INTERVENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI – SETTORE VITIVINICOLO. MODIFICHE AI MANUALI DELLE PROCEDURE, DEI CONTROLLI E DELLE SANZIONI – CAMPAGNE 2023-2024 E 2024-2025

L'atto si compone di_____pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante

RegioneLombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 2013/1308 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2021/2117, e, in particolare, gli articoli da 61 a 72;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013 e, in particolare, gli articoli 57 e 58, comma 1, lettera a);
- il Regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, così come integrato dal Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021;
- Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino);
- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4

ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

- il Piano Strategico nazionale della PAC 2023/2027, approvato con decisione di esecuzione della Commissione del 02 dicembre 2022 C (2022) 8645 final, così come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C(2024) 8662 final del 11 dicembre 2024;
- il decreto interministeriale n. 6899 del 30 giugno 2020 assunto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare «Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici»;
- il decreto ministeriale 28 febbraio 2022 n. 93849 relativo a Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il decreto ministeriale 19 dicembre 2022 n. 649010 relativo a Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- il decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, «Attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune», come modificato dal decreto legislativo del 23 novembre 2023, n. 188;
- il decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 410748 del 4 agosto 2023 (d.m. Controlli) «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori»;
- il decreto ministeriale 2 dicembre 2024 n. 635206 relativo a Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento

europeo e ss. mm. e ii., dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;

- la circolare AGEA coordinamento del 10 gennaio 2025 n. 1090 "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di riconversione e ristrutturazione dei vigneti" così come integrata dalla n. 8699 del 4 febbraio 2025;
- la "Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento «W001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti» del Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027" certificata dal CREA con propria nota n. 49723 del 4 giugno 2024, è pubblicata sul sito istituzionale della Rete Rurale Nazionale;

RICHIAMATO il D.D.S. n. 1187 del 31/01/2023, che approva il «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» dell' OCM Vitivinicolo riconversione e ristrutturazione dei vigneti – Campagna 2023-2024 (Reg. UE 2021/2115 art. 58, comma 1, lettera a);

RICHIAMATO il D.D.S. n. 6077 del 17 aprile 2024, che approva il «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» dell'intervento riconversione e ristrutturazione dei vigneti, Settore vitivinicolo - Campagna 2024-2025 (Reg UE 2021/2115 art. 58, comma 1, lettera a);

RICHIAMATO l'art. 11, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento Delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, ai sensi del quale "quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali come previsto per il settore […] vitivinicolo […], gli Stati membri provvedono affinché […] le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite restino di proprietà e in possesso del beneficiario fino al termine del periodo di ammortamento fiscale o per un periodo di almeno cinque anni che gli Stati membri devono fissare tenendo conto della natura delle immobilizzazioni";

RICHIAMATO l'art. 6 del decreto MASAF n. 0410748 del 04/08/2023, ai sensi del quale per le operazioni che comprendono investimenti sia di tipo materiale che immateriale, acquisite all'interno del periodo vincolativo previsto nelle disposizioni

nazionali, vengono eseguiti controlli ex post finalizzati a verificare che non si concretizzi almeno una delle circostanze di seguito indicate:

a) una cessazione dell'attività del beneficiario o un trasferimento a un altro soggetto;
b) un trasferimento di un'attività produttiva al di fuori dell'area geografica coltivata da parte del beneficiario oppure, se del caso, dei suoi soci;
c) un cambio di proprietà, in particolare se ciò reca un indebito vantaggio a un'impresa o a un organismo pubblico;
d) qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento in questione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

RICHIAMATA la comunicazione di AGEA Coordinamento n. 0089044 del 25/11/2024, avente ad oggetto "Settore Vitivinicolo – Quesito su interpretazione articolo 11 del Regolamento Delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021", che informa che la Commissione ha precisato che l'obbligo del rispetto del periodo di durabilità di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2022/126, si applica effettivamente a tutti gli investimenti vitivinicoli, anche nel contesto di un intervento di ristrutturazione e riconversione;

RICHIAMATO l'art. 14 del decreto MASAF n. 0635206 del 02/12/2024 "Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti", ai sensi del quale:

- le operazioni finanziate con l'intervento ristrutturazione e riconversione vigneti presentate a partire dalla campagna 2023/2024, sono soggette a controlli post pagamento secondo le modalità definite da AGEA in base al decreto ministeriale del 4 agosto 2023, n. 410748;
- gli investimenti finanziati con l'intervento ristrutturazione e riconversione vigneti restano di proprietà e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale, pena la restituzione del contributo percepito in proporzione alla durata residua dell'inosservanza;

RITENUTO necessario, adeguare alle modifiche normative sopra riportate:

- il «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» dell'OCM Vitivinicolo riconversione e ristrutturazione dei vigneti – Campagna 2023-2024 (Reg. UE 2021/2115 art. 58, comma 1, lettera a), approvato con il D.D.S. n. 1187 del 31/01/2023;
- il «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» dell'intervento riconversione e ristrutturazione dei vigneti, Settore vitivinicolo - Campagna 2024-2025 (Reg UE 2021/2115 art. 58, comma 1, lettera a), approvato con il D.D.S. n. 6077 del 17 aprile 2024;

RITENUTO, pertanto, di modificare il «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» dell'OCM Vitivinicolo riconversione e ristrutturazione dei vigneti – Campagna 2023-2024 (Reg. UE 2021/2115 art. 58, comma 1, lettera a) approvato con il D.D.S. n. 1187 del 31/01/2023 come segue:

1. Il paragrafo 12.2.5 "Controlli ex post" è sostituito dal seguente:

   "12.2.5 Controlli ex post

   La normativa nazionale prevede che sulle operazioni che comprendono investimenti, all'interno del periodo vincolativo previsto nelle disposizioni nazionali possano essere eseguiti da parte degli Organismi Pagatori dei controlli ex post finalizzati a verificare il rispetto degli impegni contemplati dal PSP.

   Per tale motivo, le domande di ristrutturazione e riconversione vigneti finanziate, entro il quinto anno dall'avvenuto pagamento finale possono essere sottoposte ad un controllo ex post.

   I controlli sono finalizzati a verificare che non si concretizzi almeno una delle circostanze di seguito indicate:

   a) una cessazione dell'attività del beneficiario o un trasferimento a un altro soggetto;
   b) un trasferimento di un'attività produttiva al di fuori dell'area geografica coltivata da parte del beneficiario oppure, se del caso, dei suoi soci;
   c) un cambio di proprietà o di possesso, in particolare se ciò reca un indebito vantaggio a un'impresa o a un organismo pubblico; oppure
   d) qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento in questione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

   Con riferimento alla lettera c), il decreto MASAF n. 0635206 del 02/12/2024, stabilisce infatti, sulla base di un parere della Commissione, che gli investimenti finanziati con l'intervento ristrutturazione e riconversione vigneti restano di proprietà e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno cinque anni

decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale, pena la restituzione del contributo percepito in proporzione alla durata residua dell'inosservanza.
La mancata comunicazione preventiva dell'inosservanza del vincolo, all'OP, comporta la restituzione dell'intero contributo erogato.
Il decreto specifica che:

- se l'investimento è effettuato su un terreno preso in affitto, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario non si applica a condizione che l'investimento stesso rimanga in possesso del beneficiario per periodo vincolativo;
- laddove il beneficiario cessi un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento, gli OP non recuperano l'aiuto finanziario dell'Unione a condizione che il subentrante mantenga gli impegni per la durata residua del vincolo. Tale circostanza è comunicata preventivamente alla Regione e agli OP.

Le presenti disposizioni si ritengono automaticamente integrate dalle disposizioni nazionali che vengano successivamente emanate al fine di individuare, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del decreto MASAF n. 0635206 del 02/12/2024, le casistiche che non comportano la restituzione del contributo liquidato qualora il beneficiario trasferisca la proprietà o il possesso dei beni finanziati.
Il campione a controllo deve essere costituito da un numero di beneficiari che rappresentino almeno l'1% della spesa delle domande ancora subordinate agli impegni ed è selezionato, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Ministeriale n. 410748 del 04/08/2023, sulla base di un'analisi del rischio e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, tipi di operazioni o interventi. Una percentuale compresa tra il 20 e il 25 % del campione è selezionata in modo casuale.
Il campione viene comunicato agli Organismi Delegati, perché procedano ai controlli.
I Servizi AFCP e la Provincia di Sondrio, qualora lo ritengano necessario, possono selezionare un campione aggiuntivo di domande da controllare, integrativo rispetto al campione selezionato da OPLO. Tale campione integrativo viene comunicato ad OPLO.
Gli Organi Delegati effettuano i controlli ex post, in campo o da remoto, al fine di verificare il mantenimento degli impegni assunti e redigono un verbale di controllo utilizzando il Modello VIII, allegato alle presenti disposizioni.
La realizzazione dei controlli ex post può essere supportata dalla fornitura da parte del beneficiario di foto georeferenziate e video. Tali prove devono

consentire al funzionario incaricato del controllo di trarre conclusioni definitive in merito al mantenimento degli impegni.
L'Organismo Pagatore si riserva la possibilità di effettuare controlli informatici sui fascicoli aziendali del 100% delle aziende beneficiarie della misura di sostegno, ai fini di verificare il mantenimento dei vincoli di destinazione e di possesso.
In presenza di ricorsi che superano i termini di conservazione sopra definiti (quinto anno dall'avvenuto pagamento finale), i fascicoli devono essere conservati fino alla effettiva chiusura del procedimento che corrisponde all'emanazione della sentenza definitiva e all'adozione, se necessario, degli adempimenti amministrativi conseguenti";

2. Il modello VIII allegato al Manuale è sostituito dal modello VIII allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, pertanto, di modificare il «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» dell'intervento riconversione e ristrutturazione dei vigneti, Settore vitivinicolo - Campagna 2024-2025 (Reg UE 2021/2115 art. 58, comma 1, lettera a), approvato con il D.D.S. n. 6077 del 17 aprile 2024 come segue:

1. Dopo il paragrafo 12.2.4 "Verbale di controllo in loco" è aggiunto il seguente paragrafo:
   "12.2.5 Controlli ex post
   La normativa nazionale prevede che sulle operazioni che comprendono investimenti, all'interno del periodo vincolativo previsto nelle disposizioni nazionali possano essere eseguiti da parte degli Organismi Pagatori dei controlli ex post finalizzati a verificare il rispetto degli impegni contemplati dal PSP.
   Per tale motivo, le domande di ristrutturazione e riconversione vigneti finanziate, entro il quinto anno dall'avvenuto pagamento finale possono essere sottoposte ad un controllo ex post.
   I controlli sono finalizzati a verificare che non si concretizzi almeno una delle circostanze di seguito indicate:
   a) una cessazione dell'attività del beneficiario o un trasferimento a un altro soggetto;
   b) un trasferimento di un'attività produttiva al di fuori dell'area geografica coltivata da parte del beneficiario oppure, se del caso, dei suoi soci;
   c) un cambio di proprietà o di possesso, in particolare se ciò reca un indebito vantaggio a un'impresa o a un organismo pubblico; oppure

d) qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento in questione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Con riferimento alla lettera c), il decreto MASAF n. 0635206 del 02/12/2024, stabilisce infatti, sulla base di un parere della Commissione, che gli investimenti finanziati con l'intervento ristrutturazione e riconversione vigneti restano di proprietà e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale, pena la restituzione del contributo percepito in proporzione alla durata residua dell'inosservanza.

La mancata comunicazione preventiva dell'inosservanza del vincolo, all'OP, comporta la restituzione dell'intero contributo erogato.

Il decreto specifica che:

- se l'investimento è effettuato su un terreno preso in affitto, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario non si applica a condizione che l'investimento stesso rimanga in possesso del beneficiario per periodo vincolativo;
- laddove il beneficiario cessi un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento, gli OP non recuperano l'aiuto finanziario dell'Unione a condizione che il subentrante mantenga gli impegni per la durata residua del vincolo. Tale circostanza è comunicata preventivamente alla Regione e agli OP.

Le presenti disposizioni si ritengono automaticamente integrate dalle disposizioni nazionali che vengano successivamente emanate al fine di individuare, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del decreto MASAF n. 0635206 del 02/12/2024, le casistiche che non comportano la restituzione del contributo liquidato qualora il beneficiario trasferisca la proprietà o il possesso dei beni finanziati.

Il campione a controllo deve essere costituito da un numero di beneficiari che rappresentino almeno l'1% della spesa delle domande ancora subordinate agli impegni ed è selezionato, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Ministeriale n. 410748 del 04/08/2023, sulla base di un'analisi del rischio e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, tipi di operazioni o interventi. Una percentuale compresa tra il 20 e il 25 % del campione è selezionata in modo casuale.

Il campione viene comunicato agli Organismi Delegati, perché procedano ai controlli.

I Servizi AFCP e la Provincia di Sondrio, qualora lo ritengano necessario, possono selezionare un campione aggiuntivo di domande da controllare, integrativo

rispetto al campione selezionato da OPLO. Tale campione integrativo viene comunicato ad OPLO.
Gli Organi Delegati effettuano i controlli ex post, in campo o da remoto, al fine di verificare il mantenimento degli impegni assunti e redigono un verbale di controllo utilizzando il Modello VIII, allegato alle presenti disposizioni.
La realizzazione dei controlli ex post può essere supportata dalla fornitura da parte del beneficiario di foto georeferenziate e video. Tali prove devono consentire al funzionario incaricato del controllo di trarre conclusioni definitive in merito al mantenimento degli impegni.
L'Organismo Pagatore si riserva la possibilità di effettuare controlli informatici sui fascicoli aziendali del 100% delle aziende beneficiarie della misura di sostegno, ai fini di verificare il mantenimento dei vincoli di destinazione e di possesso.
In presenza di ricorsi che superano i termini di conservazione sopra definiti (quinto anno dall'avvenuto pagamento finale), i fascicoli devono essere conservati fino alla effettiva chiusura del procedimento che corrisponde all'emanazione della sentenza definitiva e all'adozione, se necessario, degli adempimenti amministrativi conseguenti";

2. Dopo il modello VII allegato al Manuale è aggiunto il modello VIII allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che le restanti parti degli atti restano invariate;

ATTESO CHE per quanto non espressamente contemplato dal presente decreto si fa rinvio alle disposizioni comunitarie, nazionali e di AGEA coordinamento;

RICHIAMATI

- la DGR n. 5291 del 2 luglio 2001 «Attivazione dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 – Norme per gli interventi in agricoltura»,
- il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»,
- le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»,
- la DGR n. XII/113 Seduta del 12/04/2023 "Struttura, Compiti e Attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. (UE) n. 2022/127",

RegioneLombardia

- la DGR n. XII/546 del 03/07/2023 "VIII Provvedimento Organizzativo" che ha approvato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale a seguito dell'avvio della XII legislatura,
- la DGR n. XII/628 del 13/07/2023 "IX Provvedimento Organizzativo 2023", che assegna dal 15/07/2023 a Paolo Tafuro l'incarico di dirigente della Struttura – Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA - U.O. Direzione Organismo Pagatore Regionale;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura "Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA";

recepite le premesse

DECRETA

1. di modificare come indicato nelle premesse il «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» dell'OCM Vitivinicolo riconversione e ristrutturazione dei vigneti – Campagna 2023-2024 (Reg. UE 2021/2115 art. 58, comma 1, lettera a), approvato con il D.D.S. n. 1187 del 31/01/2023;
2. di modificare come indicato nelle premesse il «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» dell'intervento riconversione e ristrutturazione dei vigneti, Settore vitivinicolo - Campagna 2024-2025 (Reg UE 2021/2115 art. 58, comma 1, lettera a), approvato con il D.D.S. n. 6077 del 17 aprile 2024;
3. di dare atto che le restanti parti degli atti restano invariate;
4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013";
5. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente atto e di renderlo disponibile altresì sul sito dell'Organismo Pagatore Regionale (indirizzo web: https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale).

Il Dirigente
PAOLO TAFURO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.